

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'**

**"ACISERVIZI SONDRIO S.R.L."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**L'anno duemilasette,**

**il giorno diciannove del mese di novembre**

in Sondrio, nel mio studio in via Trento n. 31.

Innanzi di me dr. Franco Cederna, Notaio in Sondrio, iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio,

si sono costituiti i signori:

- **DE GIOVANETTI GIOVANNI**, nato a                      il giorno

, residente a                      in Via                      ,

codice fiscale                      ;

- **TRINCA COLONEL GIOVANNI**, nato a                      il giorno

, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo in rappresentanza dell'ente pubblico non economico denominato **"AUTOMOBILE CLUB SONDRIO"**, con sede in Sondrio, Viale Milano n. 12, codice fiscale 00050750140, a quanto infra autorizzato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 40 del 31 ottobre 2007, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, che dichiarano di essere ri-

spettivamente cittadino italiano e legale rappresentante di ente pubblico non economico italiano, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1**

Tra il signor DE GIOVANETTI GIOVANNI e l'ente pubblico non economico denominato "AUTOMOBILE CLUB SONDRIO" è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**ACISERVIZI SONDRIO S.R.L.**".

#### **Articolo 2**

La società ha sede nel territorio del Comune di **SONDRIO**.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che attualmente l'indirizzo della società è fissato in **Viale Milano n. 12**, ferma rimanendo la competenza dell'organo amministrativo per l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo eventuale cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

#### **Articolo 3**

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

#### **Articolo 4**

La società ha per oggetto:

- a) la prestazione di assistenza nei servizi amministrativi, commerciali, informatici in favore degli "Automobile Clubs", loro associati, nonché di terzi;
- b) la gestione della pubblicità e di iniziative promozionali

degli "Automobile Clubs";

c) la predisposizione, redazione e diffusione di giornali, periodici, pubblicazioni in genere che riguardino l'attività degli "Automobile Clubs", previo l'adempimento delle formalità previste dalla legge;

d) l'attuazione di ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli, lo svolgimento di ogni attività utile agli utenti della strada, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n.264/ 1991); a tale scopo potrà collaborare alle attività degli uffici assistenza degli "Automobile Clubs" in materia automobilistica e doganale, provvedere alla riscossione e contabilizzazione di tasse e tributi per conto degli Automobile Clubs o dell'ACI o della Regione o di altri enti;

e) l'attività di preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida; l'organizzazione di corsi di guida sicura e sportiva nonché di corsi di aggiornamento per il recupero punti patente;

f) organizzare e gestire punti di vendita carburanti, centri di assistenza tecnica automobilistica;

g) la vendita di accessori per auto o moto, pezzi di ricambio; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche; la prestazione dei servizi connessi allo svolgimento delle predette attività, compresa l'attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli;

- h) la gestione della sosta e dei parcheggi, della mobilità dei flussi di traffico e del "car sharing" anche attraverso la commercializzazione di apparecchiature di controllo satellitare;
- i) la gestione, diretta o tramite terzi, di camping, bar, ristoranti e alberghi, centri di ritrovo;
- l) l'acquisto, vendita, noleggio, locazione di beni mobili anche registrati e di beni immobili;
- m) la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi, la prenotazione posti, la raccolta iscrizioni, la vendita biglietti per viaggi, crociere, ecc., organizzati da compagnie nazionali ed internazionali;
- n) l'assunzione dell'incarico di agente di assicurazione;
- o) la attività di formazione, qualificazione, orientamento ed aggiornamento professionale del personale degli "automobile clubs" e di terzi; la prestazione di tutti i servizi necessari e connessi allo svolgimento di tale attività, compresa l'attività di formazione alla educazione stradale;
- p) l'attuazione di interventi di supporto al sistema di impresa della provincia di Sondrio;
- q) lo svolgimento di pulizie sia domiciliari, sia di locali pubblici, privati, commerciali e condominiali.

La società potrà inoltre: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari (compravendita, manutenzione, gestione) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello oggetto sociale, compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purché esse risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'assunzione venga effettuata nei limiti previsti dalle norme vigenti.

#### **Articolo 5**

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale, letto da me Notaio agli intervenuti che lo approvano e lo sottoscrivono con me medesimo e, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

#### **Articolo 6**

Il capitale sociale è stabilito in **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** che viene sottoscritto nelle seguenti porzioni:

- DE GIOVANETTI GIOVANNI

partecipazione pari ad euro 100,00 - 1%

- "AUTOMOBILE CLUB SONDRIO"

partecipazione pari ad euro 9.900,00 - 99%

TOTALE euro 10.000,00



- al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dall'articolo 17 dello statuto sociale all'assemblea dei soci;
- la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

#### **Articolo 9**

Il signor DE GIOVANETTI GIOVANNI provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società.

#### **Articolo 10**

Il signor DE GIOVANETTI GIOVANNI viene delegato ed autorizzato a ritirare presso il Credito Valtellinese - sede di Sondrio, rilasciandone quietanza liberatoria, il deposito del 25% del capitale sociale sottoscritto, nella somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) dopo che saranno state adempiute tutte le pratiche per la legale esistenza della società.

#### **Articolo 11**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società ammonta a euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero).

#### **Articolo 12**

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151 il signor DE GIOVANETTI GIOVANNI dichiara di essere di stato

libero.

I comparenti mi esonerano dal dare lettura degli allegati "A" e "C" dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore 17 (diciassette) nei due fogli di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine otto.

F.to De Giovanetti Giovanni

F.to Trinca Colonel Giovanni

F.to Franco Cederna Notaio

Allegato "B" all'atto n. 109156/19952 di repertorio

**STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**Denominazione - oggetto - sede - durata**

**Articolo 1**

La società è denominata "**ACISERVIZI SONDRIO S.R.L.**".

**Articolo 2**

La società ha per oggetto:

- a) la prestazione di assistenza nei servizi amministrativi, commerciali, informatici in favore degli "Automobile Clubs", loro associati, nonché di terzi;
- b) la gestione della pubblicità e di iniziative promozionali degli "Automobile Clubs";
- c) la predisposizione, redazione e diffusione di giornali, periodici, pubblicazioni in genere che riguardino l'attività degli "Automobile Clubs", previo l'adempimento delle formalità previste dalla legge;
- d) l'attuazione di ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli, lo svolgimento di ogni attività utile agli utenti della strada, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n.264/ 1991); a tale scopo potrà collaborare alle attività degli uffici assistenza degli "Automobile Clubs" in materia automobilistica e doganale, provvedere alla riscossione e contabilizzazione di tasse e tributi per conto degli Automobile Clubs o dell'ACI o della Regione o di altri enti;

e) l'attività di preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida; l'organizzazione di corsi di guida sicura e sportiva nonché di corsi di aggiornamento per il recupero punti patente;

f) organizzare e gestire punti di vendita carburanti, centri di assistenza tecnica automobilistica;

g) la vendita di accessori per auto o moto, pezzi di ricambio; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche; la prestazione dei servizi connessi allo svolgimento delle predette attività, compresa l'attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli;

h) la gestione della sosta e dei parcheggi, della mobilità dei flussi di traffico e del "car sharing" anche attraverso la commercializzazione di apparecchiature di controllo satellitare;

i) la gestione, diretta o tramite terzi, di camping, bar, ristoranti e alberghi, centri di ritrovo;

l) l'acquisto, vendita, noleggio, locazione di beni mobili anche registrati e di beni immobili;

m) la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi, la prenotazione posti, la raccolta iscrizioni, la vendita biglietti per viaggi, crociere, ecc., organizzati da compagnie nazionali ed interna-

zionali;

n) l'assunzione dell'incarico di agente di assicurazione;

o) la attività di formazione, qualificazione, orientamento ed aggiornamento professionale del personale degli "automobile clubs" e di terzi; la prestazione di tutti i servizi necessari e connessi allo svolgimento di tale attività, compresa l'attività di formazione alla educazione stradale;

p) l'attuazione di interventi di supporto al sistema di impresa della provincia di Sondrio;

q) lo svolgimento di pulizie sia domiciliari, sia di locali pubblici, privati, commerciali e condominiali.

La società potrà inoltre: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari (compravendita, manutenzione, gestione) ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello oggetto sociale, compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purché esse risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'assunzione venga effettuata nei limiti previsti dalle norme vigenti.

### **Articolo 3**

La sede della società è fissata in **SONDRIO**.

La società potrà istituire altrove sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze e stabilimenti e sopprimerli.

#### **Articolo 4**

La durata della società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta**.

#### **Capitale e finanziamenti**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di nominali **euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero)**.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla Legge.

In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, è ammesso, a garanzia dell'obbligo assunto dal socio, il versamento del corrispondente importo a titolo di cauzione presso la società.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta a terzi ed esclusione del diritto di opzione dei soci.

Il socio che non abbia consentito alla decisione può recedere ai sensi del successivo articolo 9 (nove).

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle quote possedute. Analogamente i soci potranno eseguire finanziamenti, sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra

il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

### **Domiciliazione**

#### **Articolo 6**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

#### **Articolo 7**

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- di altri soci;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

Negli altri casi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'ac-

quirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata agli altri soci e a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, il corrispettivo sarà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale della sede sociale - a spese di entrambe le parti - su istanza della parte più diligente; tale nomina dovrà essere richiesta entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte del socio che intende cedere la quota.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione, se inferiore, ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dall'intento di acquistare o di vendere.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Qualora nei trenta giorni previsti nessun socio eserciti il

diritto di prelazione di cui al presente articolo è richiesto il gradimento dei soci.

L'organo amministrativo dovrà, decorsi i trenta giorni previsti per la prelazione, senza indugio attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento, convocando l'assemblea che lo nomina, nella quale i soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 19 (diciannove). Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà avvenire senza indugio e, se adottata da soggetto diverso, essere comunicata all'organo amministrativo. L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di ulteriori trenta giorni, decorsi i primi trenta riservati alla eventuale prelazione, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri

soci.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni già indicate nella iniziale comunicazione effettuata dal socio che intende trasferire la partecipazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, oltre che al trasferimento per atto tra vivi, anche al caso di cessione della nuda proprietà ovvero di costituzione di usufrutto o di altri diritti reali, o di garanzia sulle partecipazioni.

#### **Morte del socio**

#### **Articolo 8**

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7 (sette).

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'e-

esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

E' comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 7 (sette).

### **Recesso**

#### **Articolo 9**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata A/R senza busta, che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto

esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

### **Liquidazione delle partecipazioni**

#### **Articolo 10**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 (otto) e 9 (nove), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione (riferito al giorno della morte del socio), ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9 (nove).

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli al-

tri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

## **Amministratori**

### **Articolo 11**

La nomina dell'Organo Amministrativo spetta alla assemblea dei soci, fatta eccezione per il primo che è nominato nell'atto costitutivo.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dall'articolo 17 (diciassette) all'Assemblea dei soci.

La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

oppure,

b) da due a cinque amministratori che possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1 - con metodo collegiale costituendo quindi il Consiglio di Amministrazione,

b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 (dodici) del presente statuto,

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dal

successivo articolo 12 (dodici) del presente statuto, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione oppure l'insieme degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione della società.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere promossa la decisione dei soci per la loro integrale sostituzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate

per ragioni del loro ufficio.

Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

#### **Amministrazione Congiuntiva o Disgiuntiva**

##### **Articolo 12**

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del precedente articolo 11 (undici), gli amministratori, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile agiscono:

- a) in via fra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono

sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso di tutti gli amministratori.

### **Consiglio di amministrazione**

#### **Articolo 13**

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente scegliendolo fra i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure da due consiglieri, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso spedito per raccomandata A/R, senza busta, a tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi almeno sette giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto a due giorni con avviso spedito mediante telegramma.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del Collegio Sindacale, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Quando il Consiglio è composto da due membri, per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva di entrambi i membri in carica e le deliberazioni stesse saranno prese all'unanimità dei voti dei presenti. In caso di astensione di uno dei due amministratori, il Consiglio delibera validamente col voto favorevole dello altro amministratore.

Inoltre, quando il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri nel caso di dimissioni di un componente o nel caso di disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli

amministratori.

Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di cinque giorni dal suo inizio o nel diverso più breve termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice civile.

### **Poteri e rappresentanza**

#### **Articolo 14**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) nel caso di Amministratore Unico allo stesso;
- b) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- c) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:
  - a ciascun Amministratore in via disgiunta da altri, nelle

materie in cui detto amministratore possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

- agli Amministratori in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti amministratori possano operare con metodo congiuntivo.

L'Organo Amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

#### **Divieto di concorrenza**

##### **Articolo 15**

Salvo contraria delibera dell'assemblea, l'amministrazione non è vincolata dal divieto di cui all'art. 2390 del c.c.

#### **Controllo legale dei conti e controllo contabile**

##### **Articolo 16**

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un Revisore

iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio medesimo dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 c.c.

Il Collegio Sindacale o il Revisore vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;

In caso di nomina del Collegio Sindacale o del revisore di cui al comma 2 del presente articolo, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spediti con raccomandata A/R senza busta o con telegramma almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il compenso dei sindaci e/o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **Competenze dei soci**

### **Articolo 17**

Sono di competenza dei soci le seguenti materie:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Sono inoltre di competenza dei soci le decisioni che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

### **Consultazione Scritta e Consenso espresso per Iscritto**

### **Articolo 18**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 19 (diciannove), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo nel caso in cui anche uno solo dei soci chieda l'adozione del metodo assembleare.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di trenta giorni dal suo inizio o nel diverso più breve termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine previsto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### **Assemblea**

#### **Articolo 19**

Nei casi in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 17 (diciassette) ai numeri 4 (quattro) e 5 (cinque), nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis C.C. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale le deci-

sioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

Possono intervenire in assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data ed il luogo dello svolgimento dell'assemblea.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla discussione.

Gli Amministratori o Sindaci non partecipanti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale per le decisioni inerenti le materie già indicate nel precedente articolo 17 (diciassette) ai numeri 4

(quattro) e 5 (cinque).

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un Vice presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

### **Esercizi sociali, Bilancio e Utili**

#### **Articolo 20**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro comunque il termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti ed alle condizioni comunque previsti dal secondo comma dell'art. 2364 codice civile.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

### **Titoli di debito**

#### **Articolo 21**

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 C.C., la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Organo Amministrativo potrà essere delegato a determinare, di volta in volta, i limiti e le modalità per la loro emissione.

E' fatta salva la possibilità di modificare le condizioni del prestito e le modalità di rimborso dei titoli a condizione che tale decisione sia approvata dalla maggioranza dei possessori dei titoli.

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 22**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

### **Conciliazione stragiudiziale**

#### **Articolo 23**

Nel caso in cui si verificano le controversie elencate dall'articolo 1 del Dlgs n. 5/2003 è previsto l'impegno ad esperire la procedura di conciliazione presso l'organismo di conciliazione della Camera di Commercio competente per il luogo in cui la società ha la sede legale o, in alternativa, presso un Centro Arbitrale e di Conciliazione di natura privatistica ovunque istituito nel territorio nazionale purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo i rispettivi regolamenti di procedura in vigore alla data di deposito della domanda di conciliazione.

Se la controversia non verrà risolta dal conciliatore entro il termine stabilito dalle parti o dal regolamento di procedura, le parti saranno libere di tutelare i propri diritti mediante l'utilizzo della procedura arbitrale prevista dal successivo articolo 24 (ventiquattro).

Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le leggi e le norme regolamentari previste in materia di conciliazione stragiudiziale.

#### **Clausola compromissoria**

## **Articolo 24**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelli nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto utilizzando la procedura giudiziaria arbitrale ex articolo 806 e seguenti del c.p.c. e regolamento generale arbitrale, con rito ordinario, della Camera di Commercio di Sondrio o di altra Associazione o Camera Arbitrale presente nel territorio della provincia di Sondrio che sia a ciò debitamente autorizzata ai sensi delle normative vigenti al momento.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Associazione o Camera arbitrale ovvero presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 numero 5.

La soppressione o le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 9 (nove).

#### **Rinvio**

#### **Articolo 25**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano a quelle dettate per le società per azioni.

F.to De Giovanetti Giovanni

F.to Trinca Colonel Giovanni

F.to Franco Cederna Notaio

